



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA I TRIMESTRE 2023

Indice:

1

<i>Pg. 2</i>	FINANZIARIA 2023: LA C.D. "TREGUA FISCALE" STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000
<i>Pg. 2</i>	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ - Art. 15
<i>Pg. 3</i>	FINANZIARIA 2023: LA C.D. "TREGUA FISCALE" DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)
<i>Pg. 3</i>	FINANZIARIA 2023: BONUS MOBILI
<i>Pg. 4</i>	FINANZIARIA 2023: PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36
<i>Pg. 4</i>	FINANZIARIA 2023: LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
<i>Pg. 5</i>	RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Art. 26
<i>Pg. 5</i>	LE "ALTRE" NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2023 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
<i>Pg. 6</i>	TASSAZIONE E VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ - Artt. da 31 a 35
<i>Pg. 6</i>	FINANZIARIA 2023 DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B
<i>Pg. 7</i>	NUOVI TERMINI DETRAZIONE 110% - Art. 9, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater"

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

**FINANZIARIA 2023: LA C.D. "TREGUA FISCALE"
STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000**

È confermato l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:

* di importo residuo, all'1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;

* risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015, ancorché ricompresi nella c.d. "rottamazione" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. "saldo e stralcio" di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018

2

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ - Art. 15

Per il 2023 è ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva, applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

**FINANZIARIA 2023: LA C.D. "TREGUA FISCALE"
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)**

É confermata l'introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

- * affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- * maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare:

- * entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);
- * utilizzando l'apposito modello.

Entro il 30.6.2023 l'Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- * in unica soluzione entro il 31.7.2023;
- * in un massimo di 18 rate di pari importo.

Definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare:

- ** entro il 30.4.2023.
- ** utilizzando l'apposito modello

FINANZIARIA 2023: BONUS MOBILI

In sede di approvazione, relativamente al c.d. "bonus mobili", con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

FINANZIARIA 2023: PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:

- * atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;

- * atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

** stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è previsto l'esonero dal pagamento:

- * dell'imposta di registro;

- * delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- * in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;

- * in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;

- * in compensazione nel mod. F24

4

FINANZIARIA 2023: LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

È confermata la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

NB Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") il limite rimane pari a € 1.000.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Art. 26

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- * terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- * partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2023, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione in esame è fissato al 30.6.2023 il termine entro il quale provvedere:

- * alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- * al versamento dell'imposta sostitutiva (14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

LE "ALTRE" NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2023 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

È confermata la disposizione diretta a incrementare a decorrere dall'1.1.2023 del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta nell'ambito dell'assegno unico universale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 230/2021, per ciascun figlio di età inferiore a un anno. L'incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con 3 / più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, con ISEE fino a € 40.000.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

TASSAZIONE E VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ - Artt. da 31 a 35

É introdotta una disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa “la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia”.

In particolare con l’introduzione della nuova lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67, TUIR è ora previsto che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:

- * realizzati mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta / detenzione di criptoattività, comunque denominata, archiviata / negoziata elettronicamente tramite tecnologie di registri distribuiti / tecnologie equivalenti;
- * non inferiori complessivamente a € 2.000. Tale soglia di esclusione dall’imposizione è finalizzata ad evitare la tassazione di importi non rilevanti (generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio, nel caso di utilizzo di cripto-attività nel settore del gaming).

6

FINANZIARIA 2023

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione:

- * spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
- * va ripartita in 10 quote annuali.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

NUOVI TERMINI DETRAZIONE 110% - Art. 9, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater"

A seguito delle modifiche apportate dal c.d. "Decreto Aiuti-quater", dispone che la detrazione è riconosciuta nella misura del:

– 110% fino al 31.12.2022; – 90% nel 2023; – 70% nel 2024; – 65% nel 2025.

Il comma 2 del citato art. 9 prevede che tali nuovi termini e misure non si applicano:

- agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;
- agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Ora in sede di approvazione sono state riviste / estese le fattispecie alle quali non sono applicabili i nuovi termini / misure previsti dal c.d. "Decreto Aiuti-quater", disponendo che gli stessi non riguardano:

* gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

* gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022 (data antecedente al 19.11.2022, data di entrata in vigore del DL n. 176/2022), a condizione che:

- tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000 dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea;
- per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

* gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che:

- tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000 dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea;
- per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

* gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dal comma 8-bis in esame prima del c.d. "Decreto Aiuti-quater", ossia il riconoscimento della detrazione nella misura del 110% fino al 31.12.2023.

Quanto sopra illustrato è entrato in vigore dal 29.12.2022.